


## Articolo 5

*Attività consentite*

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Capo Carbonara» e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:

<p><b>Zona A di riserva integrale</b></p>	<p>a) le attività di soccorso e sorveglianza;  b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;  c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;  d) le visite guidate subacquee, autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, con un numero di visitatori per ogni guida/istruttore non superiore a 4, organizzate dai centri d'immersione aventi sede legale nel Comune di Villasimius.</p>
<p><b>Zona B di riserva generale</b></p>	<p>a) le attività consentite in zona A;  b) la balneazione;  c) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa;  d) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;  e) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2;  f) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento;  g) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;  h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;</li> <li>l) l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune di Villasimius alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</li> <li>m) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel Comune di Villasimius;</li> <li>n) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel comune di Villasimius alla data di entrata in vigore del presente regolamento;</li> <li>o) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore;</li> <li>p) l'avvistamento cetacei e l'accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al successivo comma 3.</li> </ul>
<b>Zona C di riserva parziale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) le attività consentite in zona B;</li> <li>b) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2;</li> <li>c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;</li> <li>d) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata e contingentata dal soggetto gestore sulla base delle esigenze di tutela dell'area marina protetta, ai soggetti equiparati ai residenti nel Comune di Villasimius sulla base delle discipline adottate dal soggetto gestore con il regolamento di cui al successivo articolo 6.</li> </ul>
<b>Zona D di riserva sperimentale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) le attività consentite in zona C;</li> <li>b) la navigazione, a velocità non superiore a 20 nodi;</li> <li>c) l'accesso alle navi da diporto;</li> <li>d) l'ormeggio e l'ancoraggio;</li> <li>e) la pesca sportiva.</li> </ul>

